

Codice A1816A

D.D. 13 luglio 2018, n. 2110

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica n. 6039. Autorizzazione idraulica alla realizzazione di lavori di manutenzione all'opera di presa dell'impianto idroelettrico della ditta F.I.E.S. srl nel torrente Grana, localita' Chiappi, nel comune di Castelmagno (CN). Richiedente: F.I.E.S. srl - Dronero (CN).

In data 05/06/2018, la Società F.I.E.S. s.r.l., con sede in Dronero, via IV Novembre 30, in qualità di concessionario della Derivazione d'acqua pubblica n. 4503 rilasciata dalla Provincia di Cuneo con disciplinare del 19/09/2012 approvato con D.D. n. 3514 del 20/09/2012 e disciplinare aggiuntivo del 07/11/2014 approvato con D.D. n. 3658 del 24/11/2014 a scopo idroelettrico, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di manutenzione all'opera di presa sul torrente Grana, località Chiappi, nel comune di Castelmagno, mediante movimentazione del materiale d'alveo.

Preso atto che la F.I.E.S. s.r.l. deriva dalla trasformazione della società F.I.E. Fulcheri Idroelettrica di Fulcheri Giovanni Franco & C. snc di Chiusa di Pesio con atto del notaio Ivo Grosso Repertorio n. 87792 del 04/11/2014.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Mauro Dematteis in base ai quali sono previsti i seguenti lavori di manutenzione da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- movimentazione del materiale litoide accumulato, a monte dell'opera di presa, nel centro alveo con la sua sistemazione contro le sponde e al piede della traversa (volumetria 322,00 mc circa).

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grana.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- Visto l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società F.I.E.S. s.r.l., con sede in Dronero, via IV Novembre 30, in qualità di concessionario della derivazione d'acqua pubblica n. 4503, rilasciata dalla Provincia di Cuneo con disciplinare del 19/09/2012 approvato con D.D. n. 3514 del 20/09/2012 e disciplinare aggiuntivo del 07/11/2014 approvato con D.D. n. 3658 del 24/11/2014, a scopo idroelettrico, ad eseguire i lavori di manutenzione all'opera di presa sul torrente Grana, in località Chiappi, nel comune di Castelmagno nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) i lavori di manutenzione dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità della traversa di che trattasi;
- 4) non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 5) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 6) la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, entro il termine di scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 7) il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- 9) il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 10) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 11) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- 12) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- 13) il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI